



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO

01100 - Viterbo - Via della ferrovia, 20
Tel. 0761 303565 - Fax 0761 325389
E-mail: viterbo.sgs@figc.it

Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale n° 49

pubblicato in Viterbo il 29 giugno 2007

STRALCIO DEL C.U. N. 62 DEL 28.06.2007 DEL C.R. LAZIO SGS

Comunicazioni della F.I.G.C.

Nuovo Codice di Giustizia Sportiva

(testo integrale del C.U. n. 19/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 21/06/2007)

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica al Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27, comma 2 dello Statuto

d e l i b e r a

di emanare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub a).

Principi Informatori Regolamento A.I.A.

(testo integrale del C.U. n. 20/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 21/06/2007)

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica dei Principi Informatori per il Regolamento dell'AIA;
- visto l'art. 27, comma 2 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare i nuovi Principi Informatori per il Regolamento dell'AIA secondo il testo allegato sub a).

Regolamento A.I.A. approvato – Consiglio Federale del 21/06/2007

(testo integrale del C.U. n. 21/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 21/06/2007)

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;
- visti gli artt. 27, comma 3 e 32, comma 3 dello Statuto

d e l i b e r a

di concedere il visto di conformità al nuovo Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri secondo il testo allegato sub a).

Modifiche regolamentari: NOIF, Regolamento Settore Tecnico e Regolamento Settore Giovanile

(testo integrale del C.U. n. 22/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 21/06/2007)

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica degli artt. 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., degli artt. 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;
- visto l'art. 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli articoli 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il testo allegato sub a)

Commissione Garanzia Giustizia Sportiva

(testo integrale del C.U. n. 24/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 21/06/2007)

Il Consiglio Federale

- preso atto delle designazioni dei due componenti della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva formulate del Presidente del CONI;
- sentita la proposta del Presidente Federale per la nomina del Presidente e degli altri due componenti della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale

n o m i n a

la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva che sarà così composta:

Prof. Pasquale DE LISE Presidente

Dott. Francesco Saverio BORRELLI Componente

Prof. Cesare MIRABELLI Componente

Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI Componente designato CONI

Dott. Raffaele SQUITIERI Componente designato
CONI

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico

Principi fondamentali degli Statuti e delle Associazioni e Società Sportive

Per opportuna conoscenza degli interessati, si pubblica di seguito la delibera n. 1273 del 15/07/2004 del Consiglio Nazionale del CONI relativa ai *"Principi fondamentali degli Statuti e delle Associazioni e Società Sportive"*.

" d e l i b e r a

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

Comunicazioni del Comitato Regionale Lazio S.G.S.

Censimento Societario 2007/2008

Nell'intento di limitare le difficoltà burocratiche e così come già attuato nelle passate stagioni, le Società consegneranno presso la Lega o Settore di appartenenza il modello di censimento societario quindi:

- 1 - *le società la cui prima squadra partecipa ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Lazio LND* consegnano il foglio di censimento al Comitato Regionale Lazio LND;
- 2 - *le società che partecipano esclusivamente alle attività del Settore Giovanile e Scolastico* consegnano la copia del foglio di censimento, il cui stampato è stato già spedito - al Comitato Regionale Lazio S.G.S.;
- 3 - *le società la cui prima squadra partecipa ai Campionati di Serie A, B, C1 e C2, di Serie D, di Calcio Femminile (A, A2 e B), di Calcio a 5 (A, A2 e B):* dovranno consegnare fotocopia del foglio di censimento consegnato alla Lega Divisione di appartenenza.

Le Società indicate ai punti 2 e 3 dovranno provvedere a consegnare il foglio di censimento all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati/Tornei Regionali/Provinciali delle categorie giovanili;

Qualora si rendesse necessario depositare - prima della presentazione delle domande di iscrizione - i tesseramenti giovanili per la validazione, la Società dovrà consegnare al Comitato Provinciale di appartenenza - contestualmente all'adempimento di tale bisogno - il foglio di censimento e l'ultimo verbale di assemblea con cui è stato eletto il Consiglio Direttivo; in tali casi sarà cura del Comitato Provinciale trasmettere a questo Comitato Regionale la copia di competenza.

Per ovviare agli errori più comuni connessi alla compilazione si ricorda che:

- unitamente al modello di censimento dovrà consegnata copia dall'ultimo verbale dell'assemblea con cui è stato eletto l'organo/gli organi direttivi;
- il censimento va compilato in ogni sua parte e vanno apposte le firme negli spazi appositamente previsti;
- La firma del Presidente della Società va apposta obbligatoriamente nella pagina 2:
sotto la dicitura "Il presente modulo viene rimesso..." ;
sotto la dicitura "La Privacy: trattamento dei dati personali...";
diventa inoltre obbligatoria nella sezione "eventuale delega di rappresentanza" qualora il Presidente della società decida di concedere appunto la delega di rappresentanza ad altri dirigenti della Società facenti parte del Consiglio Direttivo;
- le successive modifiche o integrazioni della compagine societaria che si rendessero necessarie nel corso della stagione sportiva dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Comitato Regionale.
- nella compilazione del modello in oggetto sarebbe opportuna l'indicazione della data di nascita (e non anno di nascita) dei dirigenti nello stesso indicati.

Cambio di denominazione sociale, sede sociale, fusione, scissione e conferimento d'azienda

Vengono di seguito riportate le disposizioni dettate dalle normative federali in merito a: **cambio di denominazione sociale, sede sociale, fusione, scissione e conferimento d'azienda.**

Si comunica che:

- i moduli previsti dalla F.I.G.C. per la presentazione delle sopraindicate richieste potranno essere ritirati presso il Comitato Regionale Lazio S.G.S.;
- i termini riportati si riferiscono solo ed esclusivamente alle Società che svolgono attività nel Settore Giovanile;

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)

- 1) La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
- 2) Il mutamento della denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza della società interessata.
- 3) La richiesta (per le Società di puro Settore Giovanile) deve pervenire al Comitato Regionale competente (SGS), per poi essere trasmessa alla Presidente Federale nei termini stabiliti dalle NOIF (**entro il 15 luglio di ciascun anno**) corredata dai seguenti documenti ORIGINALI:
 - a) IL MODULO previsto dalla F.I.G.C. , in triplice copia, debitamente compilato - nella parte di competenza - dalla società interessata;
 - b) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI che ha deliberato il mutamento di denominazione, firmato dal Presidente e dal Segretario;
 - c) ATTO COSTITUTIVO
 - d) NUOVO STATUTO SOCIALE – riportanti la nuova denominazione.
 - d) ELENCO NOMINATIVO DEI COMPONENTI L'ORGANO DIRETTIVO in carica per la stagione sportiva 2007/2008

NON è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società se già esistente.

CAMBIO DI SEDE SOCIALE (art. 18 delle N.O.I.F.)

Il cambio di sede sociale deve pervenire al Comitato Regionale competente (LND o SGS), per poi essere trasmessa alla Presidente Federale nei termini stabiliti dalle NOIF (**entro il 5 luglio di ciascun anno**)

- 1) La sede sociale è quella indicata al momento dell'affiliazione.
- 2) Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini previsti per le fusioni dal successivo art. 20, salvo quanto previsto dal comma 3.
- 3) In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società.

DOMANDA DI FUSIONE TRA SOCIETÀ /SCISSIONE / CONFERIMENTO D'AZIENDA (art. 20 NOIF)

- 1) La fusione/scissione/conferimento d'azienda tra due o più società deve essere approvata dal Presidente della F.I.G.C.
- 2) L'approvazione è condizione di efficacia della fusione/scissione/conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione/scissione/conferimento d'azienda devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

- 3) La domanda deve pervenire al Comitato Regionale competente (LND O SGS), per il successivo inoltro al Presidente Federale, **entro il 5 luglio di ciascun anno** corredata dai seguenti documenti ORIGINALI:

PER FUSIONE

- a) IL MODULO previsto dalla F.I.G.C., in triplice copia, debitamente compilato - nella parte di competenza - dalle società interessate;
- b) COPIA AUTENTICA DEI VERBALI DISGIUNTI DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' che hanno deliberato la fusione, firmati dal Presidente e dal Segretario delle rispettive Assemblee (i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non potendo deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse)
- c) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE CONGIUNTO DELLE SOCIETA' che richiedono la fusione, firmato dal Presidente e dal Segretario delle rispettive Assemblee.
- d) ATTO COSTITUTIVO della nuova società che sorge dalla fusione
- e) STATUTO SOCIALE della nuova società che sorge dalla fusione
- f) ELENCO NOMINATIVO DEI COMPONENTI DEL NUOVO ORGANO DIRETTIVO

N.B.:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società se già esistente.
- le delibere delle società inerenti la fusione devono espressamente prevedere - quale condizione della loro efficacia - l'approvazione della F.I.G.C..

PER SCISSIONE

La domanda dovrà essere corredata da :

- a) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI che ha deliberato la scissione, firmato dal Presidente e dal Segretario
- b) domanda di affiliazione per ogni altra Società sorta dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, elenco nominativo dei Componenti gli Organi Direttivi, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo);
- c) in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

N.B.:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società se già esistente.
- le delibere delle società inerenti la fusione devono espressamente prevedere - quale condizione della loro efficacia - l'approvazione della F.I.G.C..

- 4) Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti (omissis).

- 5) In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasi per prima.

In caso di scissione approvata è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

- 6) In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.
- 7) La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
- a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti.
- In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico - giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
- c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Allegati al Comunicato Ufficiale

Comunicazioni della F.I.G.C.

Nuovo Codice di Giustizia Sportiva

Principi informativi Regolamento A.I.A.

Regolamento A.I.A. approvato (allegato solo su internet)

Modifiche regolamentari: NOIF, Regolamento Settore Tecnico e Regolamento Settore Giovanile

PUBBLICATO IN VITERBO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO IL 29 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO
Angelo Pomarè

IL PRESIDENTE
Renzo Lucarini

